

SOMMARIO

- Rassegna provvedimenti normativi maggiormente significativi da gennaio a giugno 2010

Principali novità normative Nazionali e regionali Veneto Primo semestre 2010

Per informazioni: info@tecnojus.it

Nota: Dettagli e approfondimenti dei provvedimenti riportati nella presente rassegna risultano pubblicati ed eventualmente sviluppati nel sito del Centro Studi www.tecnojus.it oppure sono in fase di redazione e, quindi, di prossima pubblicazione.

Partner sponsor qualità
e sponsor Tecnojus



Sponsor qualità Tecnojus



**PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI 1^A SEMESTRE DEL 2010
 AMBITO NAZIONALE E REGIONALE VENETO**

Nazionale



<p>▶ Le principali disposizioni nazionali intervenute nel primo semestre del 2010 nelle materie riguardanti la professione tecnica (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agronomi, ecc..), sono:</p>	<p>▶ Decreto legge 25-3-2010 n. 40</p>	<p>▶ Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062) Pubblicato in G.U. n. 71 del 26-03-2010</p>	
<p>▶ Testo in vigore dal 26 marzo 2010 al 25 maggio 2010</p>	<p>▶ Modifica art. 6 Testo unico edilizia</p>	<p>▶ 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. 3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»</p>	
<p>▶ Legge 22 maggio 2010, n. 73</p>	<p>▶ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0099) (GU n. 120 del 25-5-2010)</p>	<p>▶ Link diretto agli approfondimenti sul sito Tecnojus</p>	
<p>▶ Testo in vigore dal 26 maggio 2010</p>	<p>▶ Modifica art. 6 Testo unico edilizia</p>	<p>▶ «Art. 5. - (Attività edilizia libera). - 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria;</p>	



b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la discipline di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Acustica

▶ Legge 96/2010

▶ [Approfondisci](#)

▶ [Link diretto agli approfondimenti sul sito Tecnojus](#)

▶ Con la pubblicazione in GU n. 146 del 25.6.2010 della legge comunitaria 4 giugno 2010 n. 96, modificato l'art. 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativo all'inquinamento acustico.

Regolamenti

▶ Approvazioni definitive di due DPR

▶ [Approfondisci](#)

▶ [Approfondimento sul sito Tecnojus – DocumentoNews n. 3-2010](#)

▶ In data 18 giugno la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due regolamenti:
- Nuovo regolamento relativo ai contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006: andrà a sostituire il d.p.r. 554/99 dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione in G.U..
- Regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004.

Impianti interni agli edifici

▶ D.M. 37/08 – nuovi modelli dichiarazione di conformità impianti

▶ In Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, pubblicato il decreto ministeriale 19 maggio 2010 relativo a Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Circolari e/o risoluzioni

▶ Aspetti finanziari e tributari

▶ Approfondisci

▶ [Link diretto alla news sul sito Tecnojus](#)

- ▶ L'Agenzia delle Entrate rende possibile scaricare dal proprio sito le seguenti circolari e risoluzioni:
- Circolare n. 10 del 12 marzo 2010
 - [Atti di compravendita, imponibili ad IVA, di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze. Tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale - pdf](#)
 - Circolare n. 18 del 14 aprile 2010
 - [Accertamenti sulle vendite immobiliari – Legge Comunitaria 2008 – Modifiche all'articolo 54 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Effetti – pdf](#)
 - Circolare n. 31 del 7 giugno 2010
 - [Agevolazioni "prima casa" - chiarimenti - pdf](#)
 - Risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010
 - [Istanza di interpello - Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico \(legge n. 296 del 2006\) – pdf](#)
 - Risoluzione n. 25/E del 29 marzo 2010
 - [Istanza di interpello – Imposta di bollo – certificati da allegare alla dichiarazione di successione - Quesito - pdf](#)

Contratti pubblici

▶ Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici

▶ Direttive dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:

- Determinazione n. 1 del 12/01/2010
 - [Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti.](#)
- Determinazione n. 2 del 11/03/2010
 - [Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici](#)
- Determinazione n. 3 del 03/06/2010
 - [Procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni; indicazioni interpretative dell'articolo 17, comma 1, lett. m\) del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.](#)

Regione Veneto

▶ Provvedimenti normativi primo semestre 2010 Regione Veneto.

▶ L.R. 22-01-2010, n. 10 (BUR n. 8/2010)

- ▶ Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del veneto.
- [Link al testo di legge](#)

▶ L.R. 16-02-2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)

- ▶ Con la legge finanziaria della regione, approvate modifiche alla legge regionale 11/2004, ovvero:
- Art. 6 - Disposizioni in ordine al trasferimento alle Province delle competenze in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
 1. Per agevolare le Province nell'esercizio delle competenze trasferite in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a costituire e gestire un archivio storico centrale informatico degli strumenti urbanistici, ad istituire un tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali ed a porre in essere ogni altra azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento delle competenze e delle conoscenze.
 2. Successivamente all'acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle Province ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ai fini dell'attuazione organica e coordinata di piani e progetti di interesse regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa vigente, esercita le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2004.
 3. L'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" è così modificato:
 - a) al comma 1 le parole "novanta giorni" sono sostituite con "sessanta giorni";
 - b) al comma 5, le parole "trenta giorni" sono sostituite con "quindici giorni";
 - c) al comma 8, le parole "quindici giorni" sono sostituite con "dieci giorni".



▶ Altre
modifiche ed
integrazioni
alla l.r.
11/2004

4. L'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" è così modificato:
 - a) al comma 1 le parole "dieci anni" sono sostituite con "due anni";
 - b) al comma 2 le parole "diciotto mesi" sono sostituite con "dodici mesi".
 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2010 e in euro 40.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi, ricerche e indagini a servizio del territorio" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
- ▶ - Art. 14 - Interventi di miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici prospicienti spazi ed aree pubbliche.
1. In considerazione dell'ampio e inestimabile patrimonio storico, architettonico e ambientale presente nel Veneto, ed in particolare nei centri urbani, e allo scopo di migliorare la qualità urbana, il decoro degli edifici, la conservazione e la fruizione anche turistica dei beni di pregio sia pubblici che privati, è fatto obbligo di prevedere l'applicazione di sistemi protettivi rimovibili senza solventi per facilitare l'opera di pulizia e ripristino delle facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle pareti di edifici o di superfici edilizie prospicienti pubbliche vie o piazze, per un'altezza di almeno due metri lineari a partire dal livello terreno e in tutte le superfici facilmente raggiungibili dal pubblico.
 3. La Giunta regionale, sulla base di apposita indagine tecnica, approva entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida relative alle caratteristiche dei prodotti ritenuti tecnicamente più idonei, eventuali esenzioni dall'obbligo e regime sanzionatorio.
 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2010.
- Art. 15 - Valorizzazione dei "Casoni della Laguna di Caorle".
1. La Regione del Veneto riconosce i Casoni della Laguna di Caorle quali manufatti di interesse regionale facenti parte del patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del Veneto.
 2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Caorle un contributo di euro 10.000,00 per la realizzazione del censimento delle fonti storiche, bibliografiche, iconografiche e cartografiche relative ai Casoni della Laguna di Caorle.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi e ricerche e indagini sul territorio" del bilancio di previsione 2010.
- Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 18 bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali.

 1. Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
 2. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 18 bis.
 3. Al fine di incentivare i comuni a verificare il livello e la qualità delle opere di urbanizzazione presenti sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario.
 4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e procedure per la concessione del contributo di cui al comma 3.
 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2010.
- Art. 35 - Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni.
1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all'articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
 2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell'articolo 48, della legge regionale 23



aprile 2004, n. 11, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il patrimonio immobiliare di Regione, province ed enti locali e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso si applicano le procedure di cui al comma 1 o 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0087 "Interventi per l'assetto territoriale" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

-

▶ D.G.R.
3-2-2010 n.
202

▶ Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: nuovi indirizzi regionali

La Giunta regionale, con deliberazione n. 202 del 3 febbraio 2010, ha approvato "Ulteriori indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti".

- Il nuovo atto di indirizzo fornisce indicazioni volte a coordinare i precedenti orientamenti regionali adottati con D.G.R. n. 436 del 24 febbraio 2010 con i successivi atti interpretativi intervenuti sulla tematica delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione, in particolare la determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 7/2009.

- [Scarica il documento allegato A \(pdf\)](#)

▶ D.G.R.
2-3-2010 n.
509

▶ In attuazione a quanto disposto dall'art. 6 della LR 12/07/2007 n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" ha approvato, con deliberazione n. 509 del 2 marzo 2010, le "Prescrizioni atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16"

- [Allegato A alla DGR \(pdf\)](#)